



## COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

N° 4 del Reg. Delibere

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta di 1ª convocazione

**Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1 CANAZZA STEFANO	X		10 CLEMENTI GERMANO	X	
2 GIORDANI FEDERICO	X		11 AMBROSI STEFANO	X	
3 GRUPPO MICHELE	X		12 BRESSAN MATTEO	X	
4 MANTOVANI SANDRA	X		13 CHESINI ALESSANDRO	X	
5 BRAZZOLI ANDREA		X	14 BONFANTE GIACOMO	X	
6 FILIPPI MICHELE	X		15 VENTURI ROBERTO	X	
7 BAZZANI LILIANA	X		16 MIRANDOLA LUCIANO	X	
8 CASAROTTI MONICA	X		17 MENEGHELLI ALESSANDRO	X	
9 PERBELLINI LIDIA	X		TOTALI	16	1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato.

N° 4 del Reg. Delibere

## **TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2018**

Il Sindaco comunica che con atto prot. n. 21192 del 28/12/2017 è stata presentata dai Consiglieri Alessandro Chesini e Giacomo Bonfante (Movimento5stelle.it) **interrogazione n. 36/2017** di rif. – **Interrogazione sull'applicazione dell'IVA sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) applicata nel Comune di Isola della Scala**, al quale è stata fornita risposta scritta con prot. n. 1384 del 22/01/2018 e con prot. n. 4372 del 13/03/2018. Tutti i suddetti documenti sono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

Il Sindaco: "Rispondendo anche alla richiesta del consigliere Chesini, ringrazio ancora il direttore Barbati che tratteniamo ancora un po' – ci perdoni – do lettura della risposta all'interrogazione n. 36 (Interrogazione sull'applicazione dell'IVA sul tributo comunale rifiuti e sui servizi TARI applicato dal Comune di Isola della Scala), presentata dal Movimento 5 Stelle."

Il Sindaco legge il testo della risposta all'interrogazione suddetta.

Il Sindaco: "Lascio a voi le determinazioni eventualmente e anche le richieste di ulteriori precisazioni."

Il Consigliere Bonfante Giacomo (Movimento5stelle.it): " Ringrazio il Sindaco per aver dato lettura della risposta alla nostra interrogazione, però a mio avviso questa lettura un po' fredda, almeno io così l'ho interpretata, non consente a chi è presente e ci ascolta di valutare il merito della nostra interrogazione, per questo secondo me è utile che io in dieci secondi la riepiloghi, ne riepiloghi il contenuto. Noi abbiamo rilevato che nel 2013 il legislatore ha dato la possibilità ai Comuni di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti; il Consiglio comunale, a distanza di circa quattro anni, nel marzo 2017, ha introdotto, ai sensi di questa norma, la tariffa corrispettivo sui rifiuti approvando il nuovo regolamento. Una delle conseguenze dell'introduzione di questa tariffa, che nelle bollette viene definita «TARI corrispettivo» è che viene applicata l'IVA del 10 per cento sull'importo in bolletta. Il Sindaco ha detto che questo consentirà alle imprese di recuperare, quindi, utenze non domestiche di recuperare una parte di quello che prima era sostanzialmente un costo e noi, di fronte a questo regolamento approvato nel marzo 2017, abbiamo rilevato che la TARI il cui calcolo è composto da una quota fissa e da una quota variabile è la risultante del calcolo, ma non mi dilungo su questo perché ne abbiamo parlato fino a questo momento, quota variabile dipendente dal numero dei componenti del nucleo familiare, quota fissa che dipende dai metri quadri dell'immobile, tuttavia a nostro avviso ad oggi non si può dire quello che dice la norma, che è stato realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, perché solo la realizzazione di questo sistema a nostro avviso, questa è la ragione per cui ci dichiariamo non soddisfatti della risposta all'interrogazione, secondo noi solo la realizzazione effettiva di questo sistema di misurazione e immagino quando sarà a regime la tariffa cosiddetta "puntuale", solo in quel momento si realizza il presupposto perché il Comune possa definire corrispettiva la tariffa e quindi applicarci l'IVA. Il sistema di misurazione degli svuotamenti del Comune di Isola, secondo noi, è solamente in fase di predisposizione, oggi non è attivo o non si può dire attivo e la tariffa non viene calcolata e applicata in base a questo sistema di misurazione. Questo è stato il nostro percorso. Rispetto al passato abbiamo fatto anche un'altra considerazione, per cui io scinderei la nostra interrogazione in due parti. Questo per quanto riguarda il periodo post marzo 2017, per il periodo precedente siamo andati a recuperare una giurisprudenza direi consolidata (Corte costituzionale e Corte di cassazione) per cui i prelievi che si sono succeduti nel tempo in materia di rifiuti hanno natura di tributo, non di corrispettivo, quindi la giurisprudenza è orientata a qualificare la TIA 1, TIA 2, la TARI come tributo e non corrispettivo finché è caratterizzata dalla mancanza di proporzionalità tra quella che è la quantità effettiva di rifiuti prodotti e gli oneri che vengono richiesti dal prestatore del

servizio. Quindi secondo noi quando la tariffa, seppure con una quota variabile, è basata sulla superficie di un appartamento e sul numero di componenti del nucleo familiare, non c'è quel rapporto di proporzionalità per cui possa dirsi che questo prelievo ha natura di corrispettivo, deve necessariamente continuare ad essere considerato un tributo e quindi non ci si deve applicare l'IVA. Ora abbiamo fatto le domande che il Sindaco ha riportato, ne emergono delle risposte che, dal nostro punto di vista, sono molto importanti. Tralasciando la risposta del quesito cinque, per cui io immagino ci sia stato un fraintendimento, si tratta di come è formulata la norma, per cui si diceva la tariffa in luogo della TARI e si continua a chiamare TARI. Questo non l'ho capito neanche io, ma ha poca importanza. Sui primi quattro quesiti, il quesito numero uno ha avuto una risposta importante: è stato messo nero su bianco che prima del 2017 in alcuni anni è stata applicata l'IVA, in altri anni no. Attenzione, stiamo ragionando di un periodo in cui il Comune ancora non aveva deciso di qualificare come corrispettivo questo prelievo. Noi ne prendiamo atto. ESACOM nella sua risposta dice che è fuorviante il nostro quesito. Non è tanto fuorviante discutere della debenza o meno dell'IVA, dal punto di vista di un cittadino, cioè di un'utenza domestica: il fatto che quell'IVA versata nel 2014, faccio un'ipotesi, non fosse dovuta ha una serie di conseguenze, dal nostro punto di vista. Il cittadino valuterà cosa fare. Rispetto alle risposte ai quesiti due e quattro noi avevamo sostanzialmente chiesto un'informazione più esauriente a trecentosessanta gradi sul trattamento, le decisioni, gli orientamenti degli altri Comuni consorziati in ESACOM. Ci si risponde che ogni Comune fa quello che vuole, non è rilevante che vi diciamo – perdonate la semplificazione – che cosa succede nei comuni vicini. Non siamo d'accordo. È importante per i cittadini di Isola sapere se nel comune vicino alla tariffa viene applicata o meno l'IVA. Per cui non è ESACOM che decide che cosa interessa o meno ai cittadini di Isola, lasciamo che siano i cittadini di Isola decidere che cosa interessa loro. Il punto tre io mi rendo conto che probabilmente il quesito non era posto in modo corretto, perché il Sindaco aveva detto ne trarranno beneficio i soggetti, le utenze non domestiche per la questione della possibilità di detrarre l'IVA ovviamente e noi abbiamo chiesto: “ma il privato cittadino, l'utenza domestica che vantaggio ha concreto”? Ci si risponde con una tabella, su cui non abbiamo ragione di dubitare, senz'altro i conteggi sono corretti, ci si dice sostanzialmente che applicando l'IVA – mi corregga se sbaglio – non c'è uno svantaggio per il cittadino. Il risultato di questa tabella è “io vi applico l'IVA, però alla fine, se guardate i numeri coincidono, che ve la applichi o meno non c'è né vantaggio né svantaggio. Siamo allineati”. Capisce, direttore, che dal nostro punto di vista questo non risponde al cuore del problema: se sia o meno dovuta quell'IVA. Il fatto della convenienza, quesito senz'altro mal posto, però il cittadino vuole sapere se la deve o meno. Paga 181 anziché 180,5 secondo questi calcoli? Si deve o non si deve quell'IVA? Dal nostro punto di vista, non è dovuta fino a che quantomeno non ci sarà la tariffa effettivamente puntuale. Fino a quel momento manca il presupposto richiesto dalla norma e su questo credo che siamo confortati dalla giurisprudenza.

Chiudo dicendo nella tabella ho visto che si fa riferimento alla tariffa variabile e a dei coefficienti, che in qualche modo vengono applicati e sono diversi in un caso, con IVA applicata, dall'altro caso con IVA non applicata; io mi domando che discrezionalità c'è nell'applicare questi coefficienti. Forzo, ed è una provocazione la mia: li applichiamo a discrezione del prestatore di servizi entro un certo range di discrezionalità immagino, il prestatore di servizi li applica, li alza o li abbassa in modo tale da far risultare un risultato che gli consenta di coprire i costi. Questo io ho capito. Questo è quello che io ho inteso. Se guardate nella tabella dei 181 euro di destra si alza il coefficiente, si alza la tariffa variabile e si ottiene lo stesso risultato dell'altra colonna, in cui si applica l'IVA e si abbassa invece il coefficiente della tariffa variabile. Io non lo so, ho delle perplessità sul fatto che si possa fare una cosa del genere. Il fatto di applicare dei coefficienti presuntivi non credo che sia corretto e non credo che sia compatibile con le norme del 2013 e con la giurisprudenza che si è consolidata, che parla invece di effettiva misurazione dei rifiuti conferiti, non di presunzione.”

Direttore Esacom – Maurizio Barbati: “Io non sapevo neanche che c'era in discussione una risposta all'interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle, io cerco di farla ancora più semplice, consigliere. Ci siamo dimenticati di dire che, quando parliamo di tributo, l'IVA è un costo e va nel tributo. Lei mi sta confrontando con tributo che, secondo lei, non ha al suo interno il costo dell'IVA, con una tariffa dove viene indicata l'IVA. Quando si parla di natura tributaria, va a far parte del costo della tariffa tutto il costo del tributo, tutto quello che è costo, compresa l'IVA. Sicché

nell'imposta all'interno del tributo l'IVA c'è, è un'IVA a costo. Nella natura corrispettiva viene indicata. Faccio l'esempio. Quando si mandava il tributo c'era un costo di cento, un'IVA di dieci che si aggiungeva al costo e diventava centodieci di imposta e su quei centodieci si applicava il 5 per cento del contributo provinciale, il 5,5. Finanziariamente complessivamente il cittadino quanto spendeva? 115,50. Mettendo l'IVA proprio in fattura abbiamo un'imponibile di cento, un'IVA di dieci e un 5 per cento sull'imponibile, perché non può essere applicato il contributo provinciale anche sull'IVA quando si ha natura corrispettiva. Costo complessivo finanziario 115 euro, sicché paradossalmente la differenza da tributo a tariffa ha un costo finanziario per le utenze domestiche dello 0,5 per cento in meno. Il grosso vantaggio è per le utenze non domestiche, perché, oltre a quello 0,5, hanno anche indicato l'IVA e sapete che l'IVA viene gestita proprio come un dare/avere subito. Prima cosa facevano le utenze non domestiche? Scaricavano tutto il costo, non scaricavano subito l'IVA come hanno questa probabilità. Però il cittadino deve sapere che nel tributo l'IVA era un costo, diventava un costo e su quel costo si applicava il 5 per cento del contributo provinciale. Avente natura di corrispettivo, il 5 per cento si applica solo sull'imponibile, perché l'IVA viene evidenziata nella fattura. TARSU, TIA 1, TIA 2, TARES, dopo TARI corrispettivo, tariffa corrispettivo. Non ha detto una falsità, è vero che ci sono delle sentenze che si riferiscono alla TIA 1 e che la riportano sulla TIA 2, la sentenza è riferita alla TIA 1, dicono sostanzialmente non è soggetta ad IVA. L'IVA va a costo. In teoria come si dovrebbe comportare il legislatore? Perché qua si sono dimenticati tutti che l'IVA è stata lasciata allo Stato, non è rimasta nelle tasche del gestore, perché l'IVA che noi incassiamo l'abbiamo sempre rigirata allo Stato, sicché quello che deve restituire l'IVA non è il gestore, è lo Stato, perché l'IVA è stata versata allo Stato. Come dovrebbe funzionare? Lo Stato decide di restituire l'IVA, vediamo in che forme, in quali forme. Probabilmente è il gestore che deve restituire l'IVA, il gestore restituisce 10 euro di IVA e deve chiedere al cittadino 10,50 euro di imposta, perché è così che dovrebbe funzionare la cosa. Su questo ne sono stracerto, consigliere. Il problema è che ancora oggi l'Agenzia delle entrate dice che va soggetta ad IVA. Ancora oggi. Adesso quello che stiamo aspettando è una sentenza definitiva, perché *Veritas*, la società di Venezia, ha citato in giudizio l'Agenzia delle entrate perché ha detto *Veritas* che l'IVA la deve restituire lo Stato, non la dobbiamo restituire noi. Sicché *Veritas* ha avuto torto in primo grado su tariffe TIA 1 e TIA 2 e ha deciso di citare in giudizio l'Agenzia delle entrate, perché lui, come noi, se qualcuno deve restituire l'IVA è lo Stato, ci deve dire come la restituiamo noi. Ci fanno pagare meno tasse dopo, la compensiamo con l'IRPEF, con le tasse che dobbiamo... Ce lo deve dire lo Stato, perché l'IVA se l'è portata a casa allo Stato. Non se l'è portata a casa il gestore. Qua credo che nessuno possa dire che l'IVA non venga versata allo Stato, perché tutti quanti sappiamo che l'IVA viene versata allo Stato, perciò noi l'IVA che abbiamo incassato sulle tariffe rifiuti sono state rigirate allo Stato. Quando lo stato dirà come vuole restituire quei soldi, perché li ha lui, se ci dice dobbiamo restituirli noi, noi li restituiamo. Però noi diciamo che ci mancano, perché diventa un'IVA indetraibile sulla contabilità. Diventa un costo. Quel costo va girato sul tributo a quel punto. La vecchia TIA 2, articolo 238, comma 11, se non ricordo male, del codice ambientale, stabiliva che aveva natura di corrispettivo indipendentemente dal sistema di misurazione, perché noi siamo corsi dietro alla norma. Abbiamo applicato la TIA 1, quando c'era la TIA 1 (articolo 49 del "Ronchi"), abbiamo applicato la TIA 2 quando c'era la TIA 2 (n. 238 del codice ambientale), l'unica cosa di certo c'è che la TARES del 2013 era tributo e dopo ci hanno detto "se avviate sistemi di misurazione, le linee guida della TARES dicono anche modificando quei famosi coefficienti che lei citava prima, potrebbe essere considerato un sistema di tariffazione, che noi stiamo adeguando a quel decreto ministeriale che le citavo prima che è venuto fuori nel 2017 che ci dà tempo ventiquattro mesi". Ecco perché insistevo sul fatto che noi stiamo costruendo un percorso per arrivare dove – l'ho detto anche io prima – non è giusto mettere i metri quadrati nella tariffa, però abbiamo tempo ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale e siccome abbiamo avviato un sistema di rilevazione degli svuotamenti e siccome con quel sistema la gestisce come tariffa corrispettivo e, gestendola così, finanziariamente i cittadini hanno uno 0,50 per cento in meno, è anche a vantaggio dei cittadini. In più ci sono le utenze non domestiche che hanno quel famoso 10 per cento di IVA. Però non dobbiamo dimenticarci che l'IVA, quando c'è il tributo, diventa un costo. Questo è pacifico. Ripeto, quando lo Stato mi dirà come devo restituire i soldi, perché ...(*salto nella registrazione*)... se è soggetto gestore, se è una competenza del soggetto gestore sicuramente verranno scomputati costi dell'IVA. Ci sono utenze non domestiche che, pur avendo la fattura, pensi il paradosso, pur

avendo la fattura con l'IVA hanno scaricato l'IVA, hanno anche chiesto a noi il rimborso dell'IVA. Per dirle il paradosso dove siamo anche arrivati. Sicché è un problema che ha sollevato in Commissione bilancio anche il Movimento 5 stelle, perché non è un problema del comune di Isola della Scala, è un problema di 1.200 comuni per miliardi di euro che lo Stato deve restituire. Sicché non sono tanto convinto che prenderanno una decisione. Non sono tanto convinto. Però nel tributo l'IVA va a costo e su quell'imposta, perché dopo diventa imposta, ci si applica il 5 per cento di contributo provinciale. Diverso è almeno quello 0,50 non lo facciamo pagare i cittadini. Fissiamo un incontro, venite in ESACOM, lo approfondiamo, perché io non sapevo che c'era all'ordine del giorno questa interrogazione.”

Il Sindaco: “È stato già gentile a darci queste risposte, perché sono tecnicismi importanti, per cui grazie direttore. Poi, sappiamo, lo Stato dovrebbe prendere delle decisioni e delle posizioni ben precise, in modo tale che anche noi possiamo dare delle risposte precise e puntuali ai cittadini. È normale.”

Il Consigliere Bonfante Giacomo (Movimento5stelle.it): “Grazie, direttore. Io ci tenevo solamente a spiegare le ragioni per cui votiamo contro a questo punto specifico, rimaniamo sulla nostra posizione. Non è sufficiente dire sarà lo Stato, non siamo noi a dover restituire e non è nemmeno, secondo me, convincente la tesi per cui, se il prestatore di servizio dovesse essere chiamato a restituire l'IVA, può tornare dal cittadino a chiedergli l'equivalente come costo. Non lo so in che modo si può fare una roba del genere. Non lo so nemmeno in forza di quale provvedimento si possa fare una cosa del genere. Rimane poi il dissenso su questo periodo transitorio, fintanto che non ci sia una tariffa puntuale e un criterio di misurazione effettiva, quindi non basata su coefficienti, sui metri quadrati, i numeri dei componenti della famiglia, secondo noi non ci sono i presupposti di legge per definirla corrispettiva con tutte le conseguenze. Per cui grazie dei chiarimenti.”

Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco): “Due flash. Uno perché mi pare di aver capito che ha comunque natura di tariffa, anche quando il sistema di misurazione è fondato sui metri quadrati dell'abitazione, ancorché sicuramente errato, anziché sul consumo effettivo delle persone. Quindi ha comunque natura di tariffa corrispettiva. Questa è la prima cosa.”

Direttore Esacom – Maurizio Barbati: “Corrispettivo perché abbiamo inserito all'interno il numero massimo dei conferimenti che vengono contati e abbiamo avviato quel percorso proprio di riprogettazione del sistema, perché il decreto ministeriale 20 aprile 2017, vediamo se ce l'ho qua, all'articolo 10 nelle norme transitorie dice «i Comuni che nelle more dell'emanazione del presente decreto hanno applicato una misurazione puntuale nella parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni al presente decreto entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore». Abbiamo ritenuto che farlo di impatto subito creava disagio sociale agli utenti. Visto che ci hanno dato questi ventiquattro mesi, lo facciamo per step. Nel 2019 sarà completo il percorso.”

Il Sindaco: “Io ringrazio il direttore. Facciamo fare l'ultima domanda volentieri a Venturi.”

Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco): “Probabilmente mi era sfuggita prima, non c'entra nulla con questa questione, mi chiedevo se lo smaltimento in discarica che certamente ha un costo, ma come si riflette sulla tariffa del cittadino.”

Direttore Esacom – Maurizio Barbati: “I costi dello smaltimento del rifiuto residuo, dei rifiuti vengono messi nella quota variabile della tariffa. Quando verrà riprogettato il piano tariffario a regime, ci saranno dei costi che andranno anch'essi in quota fissa, determinati costi, sono costi della collettività, potrebbe essere metà del costo della raccolta dell'umido piuttosto che metà del costo della raccolta di plastica, lattine e vetro. Nella quota variabile andranno costi di smaltimento e parte dei costi di raccolta. Come saranno divisi? Prima la quota fissa era divisa in metri quadrati, adesso è divisa per il numero delle persone e la quota variabile è divisa in litri svuotati.”

Il Sindaco: “Grazie a tutti, grazie in particolar modo al direttore, che trattengo ancora due secondi

solo per la votazione. Mi pareva che prima il consigliere Bonfante dichiarasse il voto contrario, quindi do per scontato che abbiamo sviscerato anche l'argomento della tariffa. Siamo andati un po' a rimbalzo, nel senso che abbiamo parlato prima di un argomento, poi abbiamo parlato dell'interrogazione, abbiamo espresso tutti il nostro parere, abbiamo fatto le nostre considerazioni, abbiamo avuto risposte esaustive mi pare da parte del direttore, che ci ha dato la disponibilità ad eventuali ulteriori approfondimenti se ci fosse necessità, per cui darei per scontato, confermatemelo, mi pare che mi confermiate tutti, per cui andiamo a votare sia per il piano tariffario che per la tariffa.”

Esaurita la discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta in esame, pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la TARI, componente della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2017, esecutiva, è stata istituita con decorrenza 1° gennaio 2017 la tariffa corrispettivo sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e le relative componenti IMU, tariffa corrispettivo sui rifiuti e TASI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario sui rifiuti per l'anno 2018;

VISTO l'articolo 1, comma da 641 a 668, della Legge n. 147/2013 in merito alla disciplina applicabile alla tassazione sui rifiuti dal 01/01/2014;

CONSIDERATO che le tariffe determinate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, tenendo conto delle risultanze del piano finanziario per l'anno di riferimento, devono essere suddivise in una parte fissa e una parte variabile secondo i seguenti criteri:

- a) la parte fissa della tariffa, riferita alle utenze domestiche, è calcolata applicando alla tariffa media – ottenuta in rapporto ai costi da coprire, considerando il totale della superficie risultante a ruolo per l'anno precedente, già suddiviso per nuclei familiari in base al numero dei componenti ed alla relativa superficie – il coefficiente di cui alla tabella “1a” del D.P.R. 158/1999;
- b) la parte variabile della tariffa, riferita alle utenze domestiche, è calcolata applicando alla tariffa media – ottenuta in rapporto ai costi da coprire, considerando il totale della popolazione già suddiviso per nuclei familiari in base al numero dei componenti – il coefficiente da determinare secondo la tabella “2” del D.P.R. 158/1999;
- c) la parte fissa della tariffa, riferita alle utenze non domestiche, è calcolata applicando alla tariffa media – ottenuta in rapporto ai costi da coprire, considerando il totale della superficie risultante a ruolo per l'anno precedente, già suddiviso per tipo di attività – il coefficiente da determinare secondo la tabella “3a” del D.P.R. 158/1999;
- d) la parte variabile della tariffa, riferita alle utenze non domestiche, è calcolata applicando alla tariffa media – ottenuta in rapporto ai costi da coprire, considerando il totale della superficie risultante a ruolo per l'anno precedente, già suddiviso per tipo di attività – il coefficiente da

determinare secondo la tabella "4a" del D.P.R. 158/1999;

VISTA la nota in atti del Comune prot. n. 4626 del 19/03/2018 trasmessa dalla Società ESACOM S.p.A. di Nogara (VR), gestore "in house" del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Isola della Scala, con la quale trasmette all'Amministrazione la proposta di piano tariffario sui rifiuti per l'anno 2018, viste le risultanze del Piano Finanziario 2018 approvato nella seduta odierna, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

DATO ATTO che con la nota prot. n. 4626/2018, sopra richiamata, ESACOM S.p.A. propone 2 simulazioni di piano tariffario, differenti per quanto riguarda la ripartizione percentuale delle quote fisse e variabili dei costi del piano finanziario tra utenze domestiche e utenze non domestiche ed, in particolare:

- *simulazione n. 1*, con proposta di mantenere invariata la ripartizione delle quote fisse e variabili nelle percentuali già approvate nell'anno 2017, vale a dire QUOTA FISSA 66,50% utenze domestiche e 33,50% utenze non domestiche – QUOTA VARIABILE 66,50% utenze domestiche e 33,50% utenze non domestiche;
- *simulazione n. 2*, con proposta di variare leggermente la ripartizione delle quote fisse e variabili rispetto alle percentuali già approvate nell'anno 2017, vale a dire QUOTA FISSA 67,00% utenze domestiche e 33,00% utenze non domestiche – QUOTA VARIABILE 67,00% utenze domestiche e 33,00% utenze non domestiche;

PRESO ATTO, in merito alle due simulazioni proposte da ESACOM S.p.A. e sopra riportate, che non sono stati forniti elementi tali da giustificare una diversa ripartizione dei costi rispetto all'anno precedente e ritenuto, pertanto, di approvare la *simulazione n. 1* che conferma la ripartizione dei costi fissi/variabili fra le utenze domestiche/utenze non domestiche nella misura già applicata nel 2017, vale a dire QUOTA FISSA 66,50% utenze domestiche e 33,50% utenze non domestiche – QUOTA VARIABILE 66,50% utenze domestiche e 33,50% utenze non domestiche;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

VISTO il Regolamento I.U.C. vigente, il quale, all'articolo 28, comma 1, stabilisce i termini di versamento annuale della componente tariffa corrispettivo sui rifiuti;

RICHIAMATO l'articolo 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi dei quali è sospesa per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile del servizio e dal responsabile della Direzione Finanziaria, ai sensi ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 [Chesini e Bonfante (Movimento5stelle.it)], astenuti n. 3 [Venturi (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco), Meneghelli (Isola nostra – Meneghelli Sindaco), Mirandola (Luciano Mirandola Sindaco – Opificio Isolano)], espressi per alzata di mano – presenti n. 16,

### DELIBERA

- 1) DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) APPROVARE per l'anno 2018 il piano tariffario sui rifiuti (**Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), come proposto con nota in atti del Comune prot. n. 4626 del 19/03/2018 della Società ESACOM S.p.A. di Nogara (VR), gestore "in house" del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Isola della Scala, viste le risultanze del Piano Finanziario 2018 approvato nella seduta odierna, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dell'articolo 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 3) DARE ATTO che sull'importo della tariffa corrispettivo sui rifiuti si applica l'IVA nella misura del 10 per cento ed il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
- 4) CONFERMARE per l'anno 2018 le seguenti riduzioni/agevolazioni:
  - riduzione della parte variabile della tariffa del 25% (venticinque per cento) per le abitazioni occupate da disabili con invalidità superiore al 75%, previa esibizione del certificato di invalidità o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
  - riduzione della parte variabile della tariffa del 50% (cinquanta per cento) per le utenze non domestiche esercitanti attività di agriturismo;
  - riduzione della parte variabile della tariffa del 30% (trenta per cento) per le utenze non domestiche inserite nelle categorie:
    - n. 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub),
    - n. 23 (mense, birrerie, amburgherie),
    - n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori piante, pizza al taglio);
  - riduzione della parte variabile della tariffa del 50% (cinquanta per cento) per le utenze non domestiche penalizzate per oggettive sopravvenute modifiche alla viabilità preesistente, adiacente alla sede in cui viene svolta l'attività dell'utenza stessa, per interventi disposti dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici proprietari delle strade. Ai fini dell'applicazione della riduzione, la durata della modifica della viabilità dovrà essere superiore ad almeno n. tre mesi continuativi. L'utenza non domestica interessata dovrà dimostrare con idonea documentazione lo svantaggio economico subito in conseguenza degli interventi in argomento;
- 5) STABILIRE, così come indicato a pagg. 20-21 della relazione al Piano finanziario dei rifiuti anno 2018 (**Allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), che il numero dei conferimenti minimi e massimi inclusi in tariffa per le utenze domestiche e non domestiche



dotate di contenitori con trasponder sono i seguenti:

**Per la raccolta della frazione Organica (FORSU CER 200108)**

n. componenti	N. CONFERIMENTI MINIMI INCLUSI IN TARIFFA	N. CONFERIMENTI MASSIMI INCLUSI IN TARIFFA
n.1 componente.	20	40
n.2 componenti	25	55
n.3 componenti	30	60
n.4 componenti	30	65
n.5 componenti	30	70
>= n.6 componenti	40	95
Utenze non domestiche	15	70

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:

contenitore tipo	€ a svuotamento aggiuntivo oltre IVA di Legge e C.P.
Bidoncino da 23 lt.	€/svuot. € 1,00
Bidone carrellato da 120 lt.	€/svuot. € 4,00
Bidone carrellato da 240 lt.	€/svuot. € 6,00

**Per la raccolta della frazione Secco indifferenziato (CER 200301)**

n. componenti	N. CONFERIMENTI MINIMI INCLUSI	N. CONFERIMENTI MASSIMI INCLUSI IN
---------------	--------------------------------	------------------------------------

	IN TARIFFA	TARIFFA
n.1 componente.	12	16
n.2 componenti	12	18
n.3 componenti	12	20
n.4 componenti	12	22
n.5 componenti	12	24
>= n.6 componenti	12	26
Utenze non domestiche	10	26

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una maggiorazione per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:

contenitore tipo	€ a svuotamento aggiuntivo oltre IVA di Legge e C.P.
Bidoncino da 40/45 lt.	€/svuot. € 1,00
Bidone carrellato da 120 lt.	€/svuot. € 4,00
Bidone carrellato da 240 lt.	€/svuot. € 6,00
Bidone carrellato da 1100 lt	€/svuot. € 10,00

- 6) DARE ATTO che l'attività di accertamento e riscossione della tariffa corrispettivo sui rifiuti è affidata ad ESA-COM Spa di Nogara (VR) via Labriola, 1, gestore "in house" del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Isola della Scala, così come previsto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;
- 7) DARE ATTO che, come da regolamento I.U.C., la riscossione della tariffa corrispettivo sui rifiuti avviene mediante l'invio di avvisi di pagamento aventi le seguenti scadenze:
  - 1° rata 31 maggio 2018
  - 2° rata 31 agosto 2018
  - 3° rata 30 novembre 2018;
- 8) DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge.

\*\*\*\*\*

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa per alzata di mano {voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 [Chesini e Bonfante (Movimento5stelle.it)], astenuti n. 3 [Venturi (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco), Meneghelli (Isola nostra – Meneghelli Sindaco), Mirandola (Luciano Mirandola Sindaco – Opificio Isolano)] - presenti n. 16} immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza di adottare i provvedimenti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco: "Consentitemi di ringraziare ancora il direttore Barbati per la presenza e anche della sua collaboratrice che l'ha accompagnato, perché hanno dedicato veramente tanto tempo. So che sono impegnati su tutti i Comuni. Se riusciremo, faremo anche ulteriori incontri di spiegazione alla collettività e vediamo adesso anche con questo approccio con la comunicazione con la prima fatturazione magari diventa utile e interessante per tutti. Grazie infinite per tutto il lavoro."

**ALLEGATO alla DELIBERAZIONE**

**di Consiglio Comunale**

**N.4 del 26/03/2018**

**OGGETTO : TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2018**

**PARERE del RESPONSABILE del SETTORE**

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li,19/03/2018

il Responsabile del settore:

Simone Renon

**PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO**

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 19/03/2018

il Responsabile del settore Finanziario

Simone Renon

## **Letto approvato e sottoscritto**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Barbalinardo Rosanna  
(La firma, in formato digitale,  
è stata apposta sull'originale  
del presente atto ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs  
7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  
(CAD), il presente atto è  
conservato in originale negli  
archivi informatici del  
Comune di Isola della Scala,  
ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.  
82/2005.)

IL PRESIDENTE  
CANAZZA STEFANO  
(La firma, in formato digitale,  
è stata apposta sull'originale  
del presente atto ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs  
7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  
(CAD), il presente atto è  
conservato in originale negli  
archivi informatici del  
Comune di Isola della Scala,  
ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.  
82/2005.)

---

## **PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata  
apposta sull'originale del presente  
atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs  
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il  
presente atto è conservato in  
originale negli archivi informatici del  
Comune di Isola della Scala, ai sensi  
dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del:

D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(La firma, in formato digitale, è stata  
apposta sull'originale del presente  
atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs  
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il  
presente atto è conservato in  
originale negli archivi informatici del  
Comune di Isola della Scala, ai sensi  
dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

---